

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita per volontà del Sig. Emanuele Luzzati e della Cooperativa Teatro della Tosse Soc. Coop. a r. l. ONLUS una Fondazione denominata: *“Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”*.

2. La locuzione *“Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”*, o l’acronimo *“ONLUS”*, devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – SEDE

1. La Fondazione ha sede in Genova, Piazza Renato Negri 6/2.

Art. 3 – DURATA

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 4 – SCOPO

1. La Fondazione non ha fini di lucro. A tale principio consegue il divieto della distribuzione anche indiretta degli utili o di altre attività patrimoniali.

2. È scopo esclusivo della Fondazione il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 5 – OGGETTO

1. La Fondazione si propone di svolgere attività di promozione della cultura e dell’arte e in particolare di:

- diffondere l’arte teatrale e figurativa e promuovere l’educazione artistica della collettività;

- provvedere alla gestione e valorizzazione delle opere del fondatore Sig. Emanuele Luzzati anche tramite l'allestimento di mostre e l'organizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi culturali;

- provvedere alla divulgazione della cultura teatrale, realizzando e favorendo iniziative artistiche e di spettacolo.

A tal fine la Fondazione potrà:

- curare la realizzazione di spettacoli teatrali di propria produzione e ospiti;

- provvedere alla gestione del Teatro di Sant'Agostino e delle relative sale e/o di analoghe strutture teatrali o comunque destinate anche temporaneamente allo spettacolo, ivi curando la progettazione e realizzazione di allestimenti scenici e sartoriali anche tramite la conduzione di un laboratorio di scenografia e di un laboratorio di sartoria;

- coordinare lo svolgimento delle attività e manifestazioni programmate all'interno del Teatro di Sant'Agostino e/o di analoghe strutture teatrali;

- svolgere attività di formazione, didattiche e altre attività accessorie a quelle di cui sopra in quanto di esse integrative.

2. La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto, e quindi: eseguire operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie; stabilire forme di collaborazione con altri teatri, università, accademie e istituzioni similari, italiane o straniere, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di miglioramenti qualitativi e di ottimizzazione dei servizi; assumere partecipazioni non totalitarie in società di capitali che svolgono attività direttamente connesse a quelle proprie della Fondazione.

3. È fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla promozione della cultura e dell'arte ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 6 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti condividano gli scopi e abbiano interesse al potenziamento dell'istituzione.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con i proventi delle attività svolte.

4. Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e opportuno.

Art. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente Onorario
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di amministrazione
- il Direttore del teatro
- il Comitato artistico
- il Revisore dei conti

Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMITATO DI NOMINA

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque membri.
2. I cinque membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Comitato di nomina, di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Il Consiglio di amministrazione dovrà essere nominato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo sociale, secondo quanto indicato dall'art. 12 comma 2 lettera d e comma 3 del DM 01/07/2014 e sue succ. modifiche e integrazioni.
4. È istituito un Comitato di nomina per la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Revisore dei conti.

Il Comitato di nomina è composto:

- dal Sig. Antonio Conte;
- dal Sig. Sergio Noberini;
- dai Sig. Giovanni Pietro Alloisio, Roberta Alloisio, Antonietta Aprile, Mario Bagnara, Maria Pia Consuelo Barilari, Roberto Benedetti, Giorgio Bergami, Piero Boragina, Nicholas Brierley, Bruno Cereseto, Bruno Coli, Emanuele Conte, Andrea D'Angelo, Maria Giovanna De Barbieri, Annar Engell, Pietro Fabbri, Sergio Maifredi, Raffaele Mennella, Vito Miglietta, Giorgio Panni, Alessandro Pecini, Antonello Pishedda, Veronica Rocca, Amedeo Romeo, Daniele Sulewic e Alessandra Torre.

5. Le riunioni del Comitato di nomina sono convocate dal Presidente con invito scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, data e luogo della prima e seconda convocazione diramato a mezzo lettera raccomandata anche a mano se sottoscritta dal ricevente, posta elettronica

certificata o telefax da inviarsi agli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

6. Le riunioni del Comitato di nomina sono regolarmente costituite quando siano presenti la metà più uno dei membri in prima convocazione e qualunque sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque ragione di membri del Comitato di nomina, i componenti restanti dovranno riunirsi nei trenta giorni successivi per deliberare a maggioranza assoluta dei presenti, se procedere alla nomina di nuovi membri per cooptazione, in sostituzione di quelli cessati, tenuto conto che il numero dei membri stessi non potrà essere inferiore a quindici.

8. Il comitato di nomina delibera sulla decadenza dei membri del comitato di nomina quando questi non partecipino ingiustificatamente a tre riunioni consecutive. La giustificazione deve essere data nelle forme previste di cui al punto 5 del presente articolo.

9. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni a far data dall'atto di nomina, possono essere confermati in sede di successive nomine e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

10. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del triennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del consigliere venuto a mancare. Il nuovo consigliere scade con i consiglieri in carica.

Art. 9 – CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE – REQUISITI, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Tutti i soggetti designati per il Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, avuto anche riguardo al settore specifico di attività della Fondazione.

2. I membri del Consiglio di amministrazione nominati dal Comitato decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

4. L'esclusione o la decadenza devono essere pronunciate a maggioranza assoluta dal Comitato di nomina di cui all'art. 8 del presente Statuto, che provvede anche alla sostituzione, nella prima seduta successiva alla notizia dell'evento che è causa della decadenza o dell'esclusione.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – POTERI

1. Al Consiglio di amministrazione spetta:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Presidente Onorario;
- nominare i membri del Comitato artistico;
- approvare il conto preventivo dell'anno seguente ed il conto consuntivo dell'anno precedente;

- provvedere sugli affari gestionali;
- deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto, compreso il voto favorevole del Presidente;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare circa gli atti di straordinaria amministrazione;
- nominare, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione, un Direttore del teatro stabilendo la durata dell'incarico, il relativo trattamento economico con facoltà di pronunciarne, all'occorrenza, la decadenza.

2. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare, ad uno o più dei propri membri, le attribuzioni relative alla gestione di specifici settori di attività.

3. I componenti il Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio, percepiscono un emolumento e/o gettone di presenza stabilito annualmente da Comitato di Nomina: il tutto entro i limiti previsti dalla Legge e succ. modifiche che regola le organizzazioni non lucrative.

4. Gli incarichi relativi alla prestazione in favore della Fondazione, da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, di attività non inerenti le attribuzioni di cui al presente articolo dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, diramato a mezzo lettera raccomandata anche a mano se sottoscritta dal ricevente, posta elettronica certificata o telefax da inviarsi agli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza, o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Art. 12 – IL PRESIDENTE ONORARIO

1. La carica di Presidente Onorario spetterà di diritto, per tutta la durata della sua vita, al fondatore Sig. Antonio Conte, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

2. Il Presidente onorario ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 – PRESIDENTE

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto.

2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati determinandone le attribuzioni, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

4. Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato artistico e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato artistico e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di amministrazione.

Art. 14 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.
2. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, con gli stessi poteri.

Art. 15 – DIRETTORE DEL TEATRO

1. Il Direttore del teatro dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali.
2. Dovrà svolgere la sua attività nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 comma 2 lettera b e comma 3 del DM 01/07/2014 e sue succ. modifiche e integrazioni.

Art. 16 – COMITATO ARTISTICO

1. Il Comitato artistico potrà essere nominato, con funzioni consultive dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto di eventuali indicazioni del Comitato di nomina. I suoi componenti verranno invitati a prendere parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Il Comitato artistico è presieduto dal Presidente Onorario del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Le adunanze del Comitato artistico sono convocate dal Presidente, ogniqualvolta egli lo ravvisi necessario, o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata anche a mano se sottoscritta dal ricevente, posta elettronica certificata o telefax da inviarsi agli interessati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, mediante telegramma o telefax.

4. Il Comitato artistico decade al decadere del Consiglio di Amministrazione e potrà essere nominato con le stesse modalità dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

2. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 – IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore è nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dal Comitato di nomina di cui all'art. 8.

2. Il Revisore deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

3. Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Il Revisore dura in carica 3 anni e può essere confermato.

Art. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio di amministrazione ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.

4. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

5. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel mese successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il bilancio viene presentato ed illustrato ai membri del Comitato di nomina, convocati tramite lettera raccomandata

anche a mano se sottoscritta dal ricevente, posta elettronica certificata o telefax da inviarsi con un preavviso di almeno di otto giorni.

Art. 20 – UTILI DELLA GESTIONE

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge o statuto fanno parte della medesima e ordinaria struttura.

Art. 21 – DEVOLUZIONE DEI BENI

1. In caso di scioglimento per qualunque causa la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analogo settore o comunque a fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di amministrazione sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 22 – RINVIO

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le vigenti disposizioni di legge.

Firmato all'originale:

EMANUELE CONTE

LORENZO ANSELMINI NOTAIO